



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELL'UNIONE VALDERA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI VAS**

Approvato con delibera della Giunta dell'Unione Valdera n. 89 del 01/08/2014, revisionato con delibera n. 18 del 16/02/2018 e con delibera n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) fra i Comuni dell'Unione Valdera aderenti alla funzione associata.

### **Art. 2 Funzioni dell'Autorità Competente**

1. All'Unione Valdera è affidato il ruolo di Autorità Competente per la V.A.S. di cui alla L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii, per i Comuni aderenti al servizio associato.

In particolare l'Autorità Competente esercita le seguenti funzioni di:

- ✓ assicurare il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora, durante la formazione del piano o programma, all'impostazione della valutazione dello stesso;
- ✓ esprimere il provvedimento obbligatorio e vincolante sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 5, co. 3, 3 bis e 3ter della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii;
- ✓ esprimere un parere sul documento preliminare di piano o programma sottoposto a VAS;
- ✓ esprimere il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- ✓ collaborare con l'autorità procedente o con il proponente nell'espletamento delle fasi relative alla VAS al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;

- ✓ esprimere i contributi su Piani e Programmi sovracomunali di interesse dell'Unione Valdera.
2. L'Unione Valdera, quale Autorità Competente, svolge tale funzione attraverso il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** nel rispetto di quanto indicato nel Piano Operativo approvato dalla Giunta dell'Unione Valdera con delibera n. 69 del 02/08/2013 e di quanto previsto dalla L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.

### **Art. 3** **Comitato Tecnico di Valutazione**

1. Il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** è composto dai Responsabili del Servizio di Pianificazione Territoriale, ovvero da personale da quest'ultimi individuato nell'ambito del medesimo Servizio, dei Comuni aderenti (uno per ogni Comune) nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e rispettando i seguenti requisiti:
- ✓ separazione rispetto all'Autorità Procedente;
  - ✓ adeguato grado di autonomia;
  - ✓ competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
2. Sovrintende il **Comitato Tecnico di Valutazione ambientale** il Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate dell'Unione Valdera al quale sono attribuite le seguenti funzioni:
- ✓ svolgere attività di coordinamento, impulso e verifica nei confronti dell'Autorità Competente;
  - ✓ recepire i pareri da parte degli enti di competenza e conseguente trasmissione al comune richiedente le procedure di V.A.S, per le relative controdeduzioni/integrazioni;
  - ✓ approvare con propria determinazione i provvedimenti e i pareri del **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** di cui all'art. 2.
- In caso di assenza del Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate le relative funzioni saranno assolte dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.
3. Il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** si avvale del Segretario verbalizzante dell'Ufficio Funzioni Urbanistiche Associate dell'Unione Valdera.
4. Il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** può avvalersi, per l'analisi di progetti complessi o che richiedano specifiche competenze tecniche, di esperti interni all'organizzazione amministrativa dell'Unione Valdera o, qualora non vi fossero le competenze necessarie all'interno, di esperti esterni con oneri a carico del Comune che attiva il procedimento.
5. Il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale**, a seconda del numero dei Comuni aderenti, potrà essere articolato in due nuclei di valutazione ambientale organizzati per area di competenza, previo provvedimento del Dirigente dell'Unione Valdera.
6. La sede delle riunioni del **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** è individuata presso la sede dell'Unione o presso i Comuni associati che hanno attivato la procedura di V.A.S. o in via telematica secondo le indicazioni da stabilire di volta in volta.

#### Art. 4

##### **Segreteria e supporto tecnico organizzativo - Ufficio Amministrativo**

1. Il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** è supportato dall'Area Servizi Tecnici dell'Unione Valdera tramite il personale destinato alle Funzioni Urbanistiche Associate che svolgerà compiti di Ufficio Amministrativo, ivi compreso la verbalizzazione delle sedute.
2. L'Ufficio Amministrativo avrà funzioni di segreteria per l'espletamento di tutti gli adempimenti che fanno capo all'Autorità Competente a norma del presente regolamento e a norma di legge.
3. Il Segretario verbalizzante mantiene costanti rapporti con l'Ufficio Amministrativo per raccordare l'attività del **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale**.

#### Art. 5

##### **ROCEDURA DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' COMPETENTE nelle fasi e attività di verifica di assoggettabilità a V.A.S., di V.A.S. e di Monitoraggio**

- 1) Il Responsabile del Comune interessato dall'intervento che attiva la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS, richiede la convocazione del **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** mediante pec, allegando la documentazione di cui agli artt. 22, 23 e 24 nonché 29 in relazione al monitoraggio del piano o programma della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.
- 2) L'Ufficio Amministrativo procederà a trasmettere al Presidente, al Dirigente dell'Unione Valdera e al Dirigente dei Servizi Tecnici, l'avvio della procedura di VAS.
- 3) Il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** procederà ad effettuare gli adempimenti in conformità e nel rispetto del piano operativo di cui alla delibera di Giunta n. 69 del 02/08/2013 per la sezione "Procedimenti afferenti alla funzione e loro gestione".
- 4) Il procedimento istruttorio inizia con l'invio da parte del proponente della documentazione e della richiesta di attivazione del processo valutativo. Successivamente alla ricezione della documentazione, si procede all'inoltro della stessa ai componenti del **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale**.
- 5) Il Comune, all'interno della convocazione per l'avvio della procedura, indica data, luogo di svolgimento della seduta (o link per videoconferenza) allegando in formato elettronico (o link da cui scaricare), la documentazione presentata e un resoconto dell'istruttoria.
- 6) Ricevuta la richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. o di V.A.S. da parte del Comune interessato, l'ufficio entro cinque giorni indice una riunione del **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** al fine di individuare i soggetti da consultare, su proposta del Responsabile del Procedimento del Comune che ha attivato la procedura, ossia gli enti territoriali interessati e i soggetti competenti in materia, nel rispetto dei criteri

indicati dagli artt. 19 e 20 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii. La riunione termina con la compilazione di un verbale firmato dai membri del **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale**.

- 7) Qualora nel corso dell'esame della documentazione da parte del **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** emerga l'esigenza di integrazioni documentali, queste sono richieste al proponente prima della seduta istruttoria di cui al punto 6.
- 8) L'ufficio associato VAS, entro sette giorni, formula la richiesta dei pareri a tutte le Amministrazioni e le Autorità interessate dal procedimento per mezzo della Conferenza di Servizi istruttoria asincrona semplificata, ex art. 14 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- 9) L'Unione Valdera ed il Comune interessato garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione inerente il progetto sottoposto alla procedura. Pertanto sul sito web dell'Unione Valdera vengono pubblicati: l'oggetto dell'intervento, il proponente e i documenti relativi al piano o programma.
- 10) Entro i termini di cui all'art. 25 della L.R.T. 10/2010 dalla data pubblicazione dell'avviso, chiunque abbia interesse può far pervenire all'ufficio associato VAS le proprie osservazioni.
- 11) In assenza di richieste di modifiche e/o integrazioni al progetto il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale**, tenuto conto dei pareri da parte degli enti competenti in materia ambientale, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS. In casi di procedura di VAS il Comitato esprime il proprio parere motivato.
- 12) In caso di richieste di modifiche e/o integrazioni il Comune/Proponente controdeduce o integra il progetto entro 30 giorni dalla data di conclusione della conferenza dei servizi. In tal caso, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata.
- 13) L'ufficio associato VAS, ricevuta la documentazione integrativa da parte del Comune/Proponente indice nuovamente una conferenza dei servizi asincrona semplificata ai sensi ex art. 14 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, con tutte le Amministrazioni interessate al rilascio di autorizzazioni e/o pareri necessari per l'espressione del provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e del parere motivato in caso di VAS. Se nell'ambito della conferenza semplificata si verificasse un dissenso o venissero indicate condizioni o richieste di modifiche progettuali che rendano necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni si terrà, successivamente, l'eventuale riunione in modalità sincrona, ex art. 14 ter della legge n. 241/1990.
- 14) Il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione. Essa si esprime per l'emissione del provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e del parere motivato in caso di VAS entro i termini di cui agli artt. 22, 23 e 24 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii nonché del termine temporale di cui all'art. 29 per le

attività di monitoraggio. La riunione termina con la compilazione del parere motivato firmato da tutti i membri del **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale**.

- 15) L'Ufficio Amministrativo procederà alla pubblicazione del provvedimento di verifica o del parere motivato sul sito web dell'Unione Valdera ed il Comune interessato sul proprio sito istituzionale nel rispetto della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.
- 16) Il provvedimento di verifica e il parere motivato sono recepiti con determinazione del Responsabile delle Funzioni Urbanistiche Associate dell'Unione Valdera oppure, in caso di sua assenza, con atto dirigenziale.
- 17) L'Ufficio Associato VAS trasmette l'atto al Comune interessato dal progetto.
- 18) L'Ufficio Associato VAS e il Comune interessato dovranno provvedere alla pubblicazione del provvedimento conclusivo sui propri siti web istituzionali.
- 19) Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente per l'approvazione del piano o programma.
- 20) L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul BURT a cura dell'autorità procedente e comunicato all'autorità competente.
- 21) La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.

## **Art. 6**

### **Validità delle sedute del Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale**

1. Per la validità delle sedute deve essere assicurata la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
2. Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune che attiva la procedura del processo valutativo funge da relatore. Il Relatore, il Segretario Verbalizzante, il Responsabile delle Funzioni Urbanistiche Associate ed eventuali esperti di cui all'art. 3 e 4 non hanno diritto di voto.
3. Alle sedute può essere invitato il soggetto proponente (o suo delegato) ai fini dell'illustrazione della documentazione oggetto d'istruttoria e per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi conoscitivi.
4. Le decisioni sono adottate all'unanimità o con il voto favorevole della maggioranza dei membri aventi diritto di voto. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza, in analogia a quanto stabilito all'art. 8 dello Statuto dell'Unione Valdera, prevarrà il voto che rappresenta la maggioranza della popolazione dei residenti nei Comuni interessati.
5. I verbali originali delle sedute sono raccolti presso l'Ufficio Amministrativo di cui all'art. 4.
6. L'ufficio amministrativo, almeno una volta ogni primo trimestre dell'anno successivo, invia una relazione alla giunta dell'Unione Valdera sull'attività svolta nell'anno precedente.

**Art. 7**  
**Oneri istruttori**

1. Ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. 152/2006, il proponente di piani e programmi soggetti alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di monitoraggio relative alle procedure disciplinate dal presente titolo.
2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 sono dovuti solo nel caso in cui il proponente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 1), oppure il soggetto pubblico o privato che elabora il piano programma, siano diversi dall'autorità procedente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h).
3. La somma di cui al comma 1 è determinata nella misura massima di 500,00 euro per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di 1.000,00 euro per la procedura di VAS e di 300,00 euro per le attività istruttorie relative al monitoraggio del piano o programma. Qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da una verifica di assoggettabilità a VAS relativa allo stesso piano o programma, gli oneri istruttori per lo svolgimento della VAS sono determinati nella misura massima di 500,00 euro.
4. Nelle more dell'approvazione della deliberazione dell'Unione Valdera per la definizione delle modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento delle somme di cui sopra nonché le relative modalità di corresponsione, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, le somme indicate al comma 3.

**Art. 8**  
**Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge nazionale e regionale in materia.